



COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO
E GESTIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.05.2018.

L'adozione di un Regolamento per l'uso dei fitofarmaci in agricoltura condiviso costituisce un'azione del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre che anticipa la redazione del Programma delle Azioni.

I componenti del Comitato Istituzionale del Contratto di Fiume hanno riconosciuto il valore di questo percorso per le comunità residenti e per il territorio ricompreso fra Sile e Piave.

Il valore nell'iniziativa può essere condensato:

- nel coinvolgimento e nel contributo alla scrittura del Regolamento da parte di numerosi portatori di interesse, dai rappresentanti degli enti locali a quelli del Consorzio di Bonifica, dai rappresentanti delle associazioni degli agricoltori e quelli delle associazioni ambientaliste;
- nell'estensione del Regolamento ad un'area territoriale omogenea, con caratteristiche ambientali e produttive simili.

Il percorso è iniziato nell'Aprile del 2017 con un incontro fra i rappresentanti del Comitato Istituzionale del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre e quelli delle associazioni locali degli agricoltori (CIA, Coldiretti e Confagricoltura) ed è proseguito fino a Marzo 2018, attraverso altri dieci incontri di studio, approfondimento, condivisione e scrittura, tenutisi presso i sei Comuni aderenti (puntualmente verbalizzati).

Si ringraziano gli amministratori locali dei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Meolo, Monastier di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Piave, i volontari dei circoli Legambiente Piavenire, di Legambiente Veneto Orientale, del WWF, dell'associazione Oblique, dei pescatori di FIPSAS, i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, i tecnici di ARPAV Treviso, tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del presente documento.

SOMMARIO

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria	5
Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso professionale dei prodotti fitosanitari	5
Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	6
Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione	6
Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari	6
Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	7
Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione	8
Art. 12 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità delle aree di protezione.....	9
Art. 13 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni, allevamenti, locali accessori e annessi rustici	9
Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari	10
Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari	10
Art. 16 – Sanzioni	10
Art. 17 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	11
Art. 18 – Entrata in vigore	11

Allegati:

(Allegato A - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI)

(Allegato B – REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI)

(Allegato C – MODELLO DELEGA)

(Allegato D – CARTELLO SEGNALAZIONE)

(Allegato E –DISPOSITIVI)

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare sia la contaminazione delle aree pubbliche e private, sia i danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Obiettivo del Regolamento è la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
3. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
5. Il presente Regolamento si applica anche ai terreni incolti ed abbandonati.

Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde - quali ad esempio parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti e via ciclopedonali.
2. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi,

commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

11. **DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):** ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano.

12. **Prodotto Fitosanitario:** I fitofarmaci denominati anche prodotti fitosanitari sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante quali malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti. Nella categoria dei fitofarmaci possono essere ricompresi:

- anticrittogamici (contrastano le malattie e/o alterazioni da funghi e batteri);
- nematocidi, insetticidi e acaricidi (combattono insetti e altri animali dannosi);
- diserbanti ed erbicidi (eliminano le malerbe);

13. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel movimento in cui viene operata la distribuzione.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso professionale dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere riportato nel registro dei trattamenti.

2. Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione. Devono essere presenti anche in copia le bolle o le fatture degli acquisti dei prodotti fitosanitari.

3. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
 - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta così come previsto dalla scheda B del Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari della Regione Veneto;
 - nel caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti (scheda E) o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato sulla scheda B. (Allegato B – REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI)
4. Qualora il titolare dell'azienda non disponga del patentino fitosanitario, può delegare altri soggetti all'esecuzione di alcune o tutte le suddette operazioni previa compilazione modulo di delega. (allegato C – MODELLO DELEGA)

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nella cartografia (Allegato A - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI) sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6 del PAN: *"parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico - artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio"*.

Art. 6 – Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. la captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) prescritti;
 - g. non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Ove consentito ai sensi del presente regolamento, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportino in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api) + inerbato sotto i vigneti. E' obbligatorio, per la salvaguardia dell'entomofauna, procedere allo sfalcio dell'erba prima di applicare i fitofarmaci.
6. La distribuzione del prodotto erbicida deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree e compresi i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. La larghezza di eventuali interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. E' vietato trattare con erbicidi le testate e le capezzagne.
7. L'irrorazione aerea è vietata.
8. Nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di conservazione e/o le Misure di conservazione.
9. Nei Siti di Importanza Comunitaria è vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i trattamenti eseguiti secondo il metodo biologico.
10. L'erogazione deve essere sempre interrotta durante la fase di svolta.

Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole (non disciplinate dai successivi articoli 10,11, 12, 13)

1. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva:
- Nelle colture erbacee deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine, salvo accordi fra i confinanti.
 - Nelle colture arboree la fascia fino ad una distanza di 5 m dal confine l'irrorazione deve essere effettuata verso l'interno del proprio appezzamento, salvo accordi fra i confinanti.
 - Non possono essere utilizzati fitofarmaci sulle scoline.

Art. 10 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H336, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario (comprovando adeguatamente le motivazioni da un consulente) l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN, con tempi di rientro inferiori a 48 ore.

3. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa informazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.

5. Negli orti e giardini ed aree verdi private devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.

6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, dove possa essere previsto un trattamento con prodotti fitosanitari, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, ecc.), ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanza inferiore a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H336, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412, H413.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva (allegato E –Dispositivi).

3. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.00 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

4. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1. e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 08.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

5. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

a. in ambiti in prossimità di sentieri natura, percorsi salute, ecc., indicate nell'allegato A inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". (Allegato D – CARTELLO SEGNALAZIONE).

b. quando espressamente riportato in etichetta;

c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità e le tempistiche concordate tra le parti.

Art. 12 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità delle aree di protezione

1. In prossimità dei corpi idrici (corsi d'acqua consortili, pubblici o privati) individuati puntualmente nella cartografia (allegato A) si dovranno rispettare le distanze minime indicate in etichetta.

2. In ogni caso per i corsi d'acqua della rete idrografica minore (fossi privati) la distanza non sia inferiore a 5 metri.

3. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. Gli eventuali filari fuori dalla fascia di rispetto prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 11, posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione, oppure con atomizzatore a tunnel.

Art. 13 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni, allevamenti, locali accessori e annessi rustici

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine dell'area di pertinenza catastalmente censite.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 10 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;

- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;

- siano utilizzate irroratrici a tunnel;

- nella fascia dai 30 metri ai 10 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;

- per i vigneti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento la distanza dei 10 m può essere ridotta a 5 m solo con l'utilizzo di irroratrici a tunnel.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione alla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare.

- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva (Allegato E –DISPOSITIVI).

Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate con DPI.

Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

2. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

Art. 16 – Sanzioni

- 1) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 bis del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Il Responsabile del Settore Ambiente è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.18 della Legge 689/81.

- 3) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- 4) Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune, preventivamente formato, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 3. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 5) E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai luoghi dove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
- 6) In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.
- 7) La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma.
- 8) Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
- 9) Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.
- 10) In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 il Sindaco, in caso di pregiudizio alla sicurezza e sanità pubblica, potrà procedere con Ordinanza ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in caso di reiterata inottemperanza, procedere, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere con spese al carico degli interessati.

Art. 17 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.